

TESTO UNICO DELL'ACCREDITAMENTO AI SERVIZI DI FORMAZIONE E PER IL LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità generali

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove un sistema regionale dei servizi per la formazione e dei servizi per le politiche attive del lavoro fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati.
2. L'accREDITAMENTO, per quanto inserito in un mercato ispirato alla libera concorrenza e al pluralismo dell'offerta, è fondamentale in virtù dell'importanza primaria rivestita dai servizi per il lavoro e dalla formazione, anche quali elementi della rete dei servizi per le politiche del lavoro istituita dal d.lgs. 150/2015.
3. A fronte di requisiti minimi di accesso al sistema pubblico dei servizi per le politiche attive del lavoro e/o della formazione, l'accREDITAMENTO assicura il rispetto di predefiniti standard di qualità e affidabilità degli operatori del mercato, agendo nella logica del loro miglioramento continuo, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.
4. L'accREDITAMENTO è pertanto il titolo di legittimazione attraverso il quale la Regione, sulla base di un principio di cooperazione, riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e della formazione, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. Esso si perfeziona con l'iscrizione dell'organismo richiedente, in possesso dei requisiti minimi previsti, nell'Elenco regionale degli organismi accreditati, istituito presso il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, per il quale si dispongono le opportune forme di pubblicità, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'elenco è articolato nelle seguenti tre sezioni:
 - A) **AccREDITAMENTO per i servizi di formazione**
 - B) **AccREDITAMENTO per la realizzazione dei percorsi di leFP**
 - C) **AccREDITAMENTO per i servizi al lavoro**

Art. 2 – Modalità di accreditamento

1. Per attivare la procedura di accreditamento, il soggetto interessato presenta, in qualsiasi momento, istanza tramite PEC alla Struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi di formazione o di accreditamento dei servizi per il lavoro, di seguito denominata Struttura competente, utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta e allegando la documentazione richiesta.
2. L'istruttoria del procedimento di accreditamento è svolta dalla Struttura competente, nel termine massimo di 60 giorni. La Struttura competente verifica il possesso dei requisiti, attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta, ed effettua controlli in loco.
3. In caso di documentazione mancante o incompleta, la Struttura competente richiede le necessarie integrazioni o specificazioni, fissando al riguardo un termine di adempimento, che può essere prorogato su motivata richiesta dell'interessato. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine fissato per le integrazioni o in caso di ricezione di documentazione non idonea, la domanda viene archiviata.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il procedimento si conclude con un provvedimento del Dirigente della Struttura competente, che iscrive il soggetto giuridico richiedente nella sezione dell'Elenco pubblico regionale di riferimento.
5. Il provvedimento di iscrizione riporta gli eventuali termini di validità temporale dell'accREDITamento e, laddove sia prevista, per i singoli requisiti, la possibilità di accREDITamento con modalità temporanea, indica anche tale condizione.

Art. 3 – Durata e mantenimento della condizione di soggetto accreditato

1. L'accREDITamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'Elenco.
2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla Struttura regionale competente, entro quindici giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento, utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta, corredato della documentazione necessaria. Nel caso in cui nella documentazione siano rilevate delle non conformità ai requisiti minimi, la Struttura competente provvederà a fornire riscontro entro 60 giorni.

3. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, il soggetto accreditato è tenuto ad autocertificare il permanere dei requisiti minimi richiesti.

Art. 4 - Controlli

1. Su base ordinaria biennale, la Struttura competente effettua le verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti su un campione definito con riferimento all'intero insieme dei soggetti iscritti all'Elenco pubblico, avvalendosi, ove del caso, del supporto di competenze specialistiche ed in sinergia con le attività di vigilanza e controllo ordinariamente svolte dall'Amministrazione. Resta facoltà della Regione effettuare ulteriori attività di verifica, compreso il controllo in loco, in qualsiasi momento.

Art. 5 – Sistema sanzionatorio

1. La Struttura competente comunica al soggetto interessato il riscontro di eventuali difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, e assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
2. Trascorso inutilmente detto termine o sulla base della valutazione delle eventuali osservazioni e integrazioni trasmesse dal soggetto e valutate dalla Struttura competente nel termine massimo di 60 giorni, il Dirigente della Struttura competente procede alla notifica della sospensione del soggetto dalla sezione dell'Elenco per la quale sono venuti meno i requisiti minimi.
3. La sospensione determina la non possibilità di candidarsi alla gestione di nuove attività per le quali è richiesto l'accreditamento.
4. Il soggetto permane sospeso dall'Elenco sino all'avvenuto ripristino della conformità e comunque per non più di 12 mesi successivi alla determina di sospensione, decorsi inutilmente i quali il Dirigente della struttura competente procede alla revoca dell'accreditamento ed alla cancellazione del soggetto dall'Elenco.
5. La Struttura competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche – anche presso la sede del soggetto accreditato – volte ad accertare l'effettivo ripristino della conformità ai requisiti.
6. L'accreditamento è revocato d'ufficio nei casi in cui si manifestino:
 - false o mendaci dichiarazioni rese relativamente all'accreditamento o alla gestione delle attività in esso ricomprese;
 - la chiusura o lo scioglimento del soggetto giuridico accreditato;

- assorbimento del soggetto accreditato in altro organismo nuovo o preesistente;
 - la perdita della disponibilità della sede operativa e/o della struttura didattica.
7. La presentazione della domanda di accreditamento a seguito di un provvedimento di revoca potrà essere inoltrata non prima della conclusione del sesto mese dalla data del provvedimento di revoca.
 8. L'avvio del procedimento di revoca inibisce la possibilità di presentare comunicazione di rinuncia all'accREDITAMENTO.
 9. In ogni caso è facoltà della Regione decidere la sospensione o la revoca delle attività eventualmente già affidate in gestione al soggetto attuatore, agendo nell'interesse del destinatario delle stesse.
 10. La sospensione o la revoca da una delle sezioni dell'Elenco regionale degli organismi accreditati, qualora motivata dal mancato rispetto di uno o più dei requisiti generali/comuni, determina la conseguente sospensione o revoca dalle eventuali altre sezioni per le quali il soggetto sia accreditato.

Art. 6 – Requisiti generali

1. Per l'iscrizione nelle sezioni A e C dell'Elenco, il soggetto istante deve possedere i seguenti requisiti generali, declinati con le caratteristiche specifiche indicate negli allegati di riferimento per ciascuna sezione:
 - a) Forma giuridica e oggetto sociale

Imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati delle medesime.

Ad eccezione degli enti pubblici, previsione nell'oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, dell'indicazione specifica dell'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'Elenco.
 - b) Onorabilità

Doti di integrità e correttezza personali del legale rappresentante.
 - c) Affidabilità economica e finanziaria

Elementi che dimostrino l'affidabilità a livello economico e finanziario
 - d) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e obblighi derivanti
 - e) Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse

f) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

g) Risorse infrastrutturali e logistiche

Spazio fisico nel quale sono esercitate in modo prevalente le attività volte all'organizzazione e gestione del servizio con le seguenti caratteristiche:

- ubicata nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la cui disponibilità va dimostrata attraverso titolo di proprietà o titolo di godimento esclusivo degli spazi di durata minima triennale già in essere all'atto della richiesta di accreditamento.
- facilmente individuabile.
- rispondente alle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza.
- rispondente alla normativa in materia di accesso ai disabili (in alternativa, il soggetto deve essere dotato di apposita procedura che garantisca comunque la fruizione dei servizi con particolare riferimento alla tipologia di utenza).
- dotata di spazi e attrezzature adeguati per lo svolgimento del servizio.

h) Competenze organizzative minime

Disponibilità continuativa di un insieme di competenze professionali coerenti con le attività per le quali si richiede l'accredimento.

Art. 6 – Misurazione dei risultati

1. Laddove previsto, la Regione si dota di un modello unitario di monitoraggio degli standard dei servizi erogati dai soggetti accreditati. La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è stabilita dagli specifici atti di programmazione, mentre la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati è uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento dell'accredimento e dell'iscrizione all'Elenco.

Art. 7 – Rapporto tra sezioni dell'Elenco

1. I soggetti accreditati in una delle sezioni dell'elenco che intendano essere iscritti anche in un'altra sezione devono farne esplicita richiesta ed essere in possesso dei requisiti specificamente richiesti per la sezione per la quale si richiede la nuova iscrizione.

2. Negli allegati relativi alle singole sezioni sono espressamente indicati i requisiti oggetto di mutuo riconoscimento, per i quali i controlli di cui al precedente articolo 4 sono automaticamente ritenuti validi.

Art. 8 – Accreditemento in regime transitorio

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore, per la disciplina dell'accrreditamento degli enti di formazione, a partire dalla data della loro pubblicazione sul B.U.R., e dalla stessa data la DGR 264/2018 perde efficacia.
2. I soggetti già accreditati per i servizi di formazione ai sensi della DGR 264/2018 conservano l'accrreditamento acquisito senza necessit  di inoltrare una nuova istanza.
3. I soggetti gi  accreditati per i servizi di formazione nella macro tipologia "Formazione rivolta alle fasce deboli" ai sensi della DGR 264/2018 sono automaticamente iscritti nella sezione A dell'Elenco per la macro tipologia "Orientamento e formazione professionale" di cui al successivo articolo 10, comma 10.
4. I soggetti gi  accreditati per i servizi di formazione nella macro tipologia "Formazione per la realizzazione dei percorsi di leFP" ai sensi della DGR 264/2018 sono automaticamente iscritti nella sezione B dell'Elenco.
5. Per la disciplina dell'accrreditamento per i servizi al lavoro, l'entrata in vigore delle presenti disposizioni   rimandata a un successivo atto dell'Amministrazione e, fino a quella data, la DGR 1136/2016 mantiene efficacia.

TITOLO II

Disposizioni per l'accrreditamento degli enti di formazione

Art. 9 - Campo di applicazione

1. La disciplina dell'accrreditamento degli enti di formazione ha per scopo la garanzia del diritto individuale di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita (*lifelong learning*), in quanto condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilit .
2. Le attivit  formative oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico possono essere oggetto di affidamento, in regime di concessione amministrativa, esclusivamente a soggetti – pubblici o privati – accreditati ai sensi della presente sezione.
3. L'accrreditamento   altres  obbligatorio per la realizzazione di attivit  formative non costituenti oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, delle quali il soggetto

erogatore intenda richiedere il riconoscimento pubblico, ai fini del rilascio di attestazioni valide ai fini dell'accesso ad esami abilitanti, di qualifica professionale o ad altra forma di certificazione pubblica in esito allo stesso.

4. L'accreditamento è altresì richiesto per la realizzazione delle attività formative di cui al d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
5. Sono fatte salve le attività formative affidate a seguito di procedure di appalto pubblico di servizi, per le quali è facoltà dell'Ente appaltante prevedere l'applicazione o l'esclusione dell'obbligo di accreditamento, comunque successivo all'aggiudicazione del servizio.
6. La Regione può consentire, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica volte alla presentazione di proposte formative, la partecipazione di soggetti non accreditati. Il soggetto che intende avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza della presentazione delle proposte progettuali, a depositare una domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento verrà svolta in conformità con quanto disposto al precedente articolo 2. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo di tale procedimento.
7. Non hanno obbligo di accreditamento:
 - le imprese e le organizzazioni, quando svolgono attività di formazione continua rivolte esclusivamente al proprio personale;
 - gli ordini professionali, nel solo caso di svolgimento di attività di formazione continua ricompresa nelle finalità costitutive e rivolta ai propri associati;
 - i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative;
 - i raggruppamenti temporanei, purché ogni soggetto costituente impegnato nella realizzazione del processo formativo risulti individualmente accreditato ai sensi del presente dispositivo. Fanno eccezione le associazioni di cui all'art. 69 della legge 144/99, per le quali la condizione di accreditamento è richiesta ai soli componenti con ruolo di formazione professionale.
 - le Università (pubbliche o riconosciute) aventi sede sul territorio regionale.
 - i soggetti che si configurano, rispetto all'attuatore, come fornitori di servizi, fatti in ogni caso salvi i limiti di delega e le eventuali disposizioni specifiche definite in sede di avvisi pubblici.
 - I Centri per l'istruzione degli adulti, per la realizzazione degli interventi di educazione degli adulti.

8. Oggetto di accreditamento è l'organismo formativo (il soggetto giuridico) avente sede operativa ubicata sul territorio della Regione.
9. Gli organismi sono accreditati con riferimento ai seguenti ambiti e macrotipologie di attività:

Ambito NF) Formazione non finanziata: richiesto per la realizzazione di attività di formazione non costituenti oggetto di cofinanziamento pubblico, per le quali il soggetto erogatore intenda richiedere il riconoscimento pubblico, ai fini del rilascio di attestazioni valide ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, di qualifica professionale o ad altra forma di certificazione pubblica, nonché per la realizzazione delle attività formative previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ambito F) Formazione finanziata: richiesto per la realizzazione di attività formative oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico. Si articola in due macro tipologie, per le quali sono definiti specifici standard minimi di requisito.

Macro tipologie:

- *“Formazione continua e permanente”*;
- *“Orientamento e formazione professionale”*.

10. I soggetti accreditati per l'ambito F)) Formazione finanziata sono automaticamente accreditati anche per l'ambito NF)) Formazione non finanziata.
11. Per ciascun soggetto accreditato per la sezione A, l'Elenco regionale indica, oltre alla macro tipologia di accreditamento, le eventuali limitazioni relative a settori economici o destinatari delle attività rinvenibili nello Statuto o nell'atto costitutivo
12. Rientrano nelle macro tipologie di accreditamento, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:
 - **Macro tipologia “Formazione continua e permanente”:** interventi di formazione continua in favore di occupati, soci, titolari d'impresa e lavoratori autonomi, interventi di educazione e formazione in favore della popolazione, in particolare rivolti allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;
 - **Macro tipologia “Orientamento e formazione professionale”:** servizi ed interventi di orientamento e di formazione – anche a carattere individualizzato – rivolti a giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e adulti in condizione o a rischio di disoccupazione, formazione finalizzata alla professionalizzazione e all'inserimento o al reinserimento lavorativo, formazione post qualifica e formazione superiore.
13. Nell'ambito delle procedure di affidamento di attività formative, ivi comprese quelle connesse al contratto di apprendistato, l'Amministrazione regionale può individuare le macro tipologie di volta in volta applicabili.

14. L'accreditamento per la sezione B dell'Elenco riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Possono richiedere l'accreditamento per la suddetta sezione i soggetti già accreditati per la Macro tipologia "Orientamento e formazione professionale".

15. Non è obbligatorio l'accreditamento per le seguenti attività:

- percorsi di integrazione dell'attività curricolare gestiti dalle Istituzioni scolastiche e rivolti agli allievi dell'Istituzione stessa;
- attività di tipo informativo e seminariale non rientranti in un percorso formativo organico.

16. L'accreditamento può essere richiesto, anche in tempi diversi, per una o più macrotipologie.

17. Le presenti disposizioni non si applicano all'accreditamento per la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il rilascio della qualifica e del diploma professionale da parte delle Istituzioni scolastiche, anche paritarie, la cui disciplina, ai sensi del decreto interministeriale del 17 maggio 2018, è demandata a un successivo atto dell'Amministrazione.

Art. 10 – Requisiti specifici

1. Possono richiedere l'accreditamento per la sezione A dell'Elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Politica della qualità;
- b) Raggiungimento degli indici specifici;
- c) Relazioni con il sistema istituzionale, economico, sociale locale.

TITOLO III

Disposizioni per l'accreditamento ai servizi al lavoro

Art. 11 – Campo di applicazione

1. La Regione approva la disciplina dell'accreditamento dei servizi per il lavoro per ampliare e rafforzare la rete dei servizi pubblici per l'impiego regionali, al fine di favorire l'informazione, l'orientamento, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale 7/2003 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

2. Nell'ambito del sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro, le competenti Strutture regionali mantengono un ruolo di coordinamento della rete, laddove i soggetti accreditati intervengono a supporto/integrazione di tali Strutture, garantendo ai lavoratori e alle persone in cerca di occupazione gratuità di accesso ai servizi.
3. L'iscrizione nella sezione C dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati costituisce requisito preliminare per l'affidamento, da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di servizi per il lavoro rivolti ai cittadini destinatari di politiche attive regionali.
1. L'affidamento dei servizi per il lavoro e delle relative prestazioni ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica. La procedura di evidenza pubblica è aperta a tutti gli operatori indicati nell'allegato di riferimento della sezione C e richiede ai soggetti che vi partecipano, come requisito, di essere accreditati per i servizi oggetto di affidamento al momento dell'erogazione degli stessi. I soggetti non accreditati interessati alla candidatura per l'affidamento dei servizi definiti nella stessa procedura di evidenza pubblica devono avere presentato la domanda di accreditamento.
2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, per facilitare l'erogazione dei servizi, può fornire al soggetto accreditato l'accesso al Sistema Informativo Lavoro (SIL VdA) e rendere disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di erogazione su tutto il territorio regionale.
3. L'accREDITAMENTO costituisce inoltre titolo di legittimazione per l'affidamento da parte della Regione di servizi per il lavoro e politiche attive di natura specialistica a favore dei disabili e dei soggetti svantaggiati, come definiti negli atti di programmazione regionale.
4. Non sono soggetti ad accreditamento i servizi per il lavoro regionali: i CPI, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Art. 12 – Aree di servizio oggetto di accreditamento

1. Le aree di servizio oggetto di accreditamento ai servizi al lavoro sono di seguito elencate e descritte:

Area A. Accoglienza e informazione: accogliere l'utente e/o il datore di lavoro e garantire accessibilità e fruibilità delle informazioni e dei servizi offerti dalla rete pubblico-privata; concordare il percorso da seguire per soddisfare il bisogno espresso.

Area B. Orientamento di base e attivazione dei servizi e misure di politica attiva: sostenere l'utente nell'orientarsi nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete pubblico/privata più coerenti con il profilo di riferimento. Prendere in

carico l'utente mediante un colloquio individuale finalizzato alla definizione del patto di servizio.

Area C. Accompagnamento al lavoro: supportare l'utente nel perseguire gli obiettivi professionali individuati attraverso una pianificazione efficace della ricerca del lavoro e individuazione di strategie che ne migliorino le capacità di autopromozione. Garantire l'individuazione di candidati rispondenti ai profili professionali ricercati, emersi dall'analisi dei fabbisogni, ed accompagnare l'inserimento in azienda. Promuovere tirocini finalizzati all'implementazione di competenze "on the job" e a favorire l'inserimento lavorativo.

Area D. Orientamento specialistico individuale e di gruppo: supportare le persone nell'elaborare decisioni autonome e consapevoli sul proprio percorso professionale. Promuovere nell'utente la capacità di individuare risorse nella propria storia socio-professionale e tradurle in un progetto di sviluppo e/o di inserimento lavorativo realizzabile e pianificato. Sostenere l'utente nel monitoraggio del proprio percorso formativo e professionale anche ai fini della certificazione delle competenze non formali e informali.

Area E. Azioni specialistiche per i soggetti svantaggiati, tra cui le persone con disabilità: sostenere le persone con disabilità o svantaggio tramite attività di informazione, orientamento, offerta di servizi di supporto all'inserimento lavorativo e rafforzamento delle competenze. Supportare le aziende nella ricerca del personale, nell'individuazione delle competenze e potenzialità dei soggetti disabili o svantaggiati da inserire in azienda e supportarli nell'inserimento.

2. La Regione provvederà con successivi atti a definire le modalità di raccordo tra l'azione dei CPI e dei soggetti accreditati nel concorrere alla realizzazione dei servizi e misure di politica attiva del lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 150/2015 .
3. La Regione, al fine di ampliare e rafforzare la rete dei servizi per il cittadino, dispone che i soggetti accreditati operino a supporto dei CPI nell'erogazione dei servizi di accoglienza ed informazione (Area A) e che cooperino in via integrativa con i CPI nella rete regionale di erogazione dei servizi relativi alle rimanenti aree di cui al comma 1.
4. Le attività ricondotte alle Aree di servizio A e B sono erogate dai soggetti accreditati a tutte le persone che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze pubbliche.

Per le attività ricondotte all'Area di servizio B la Regione si riserva, per l'attuazione dei servizi e delle politiche attive previste dall'art. 18 del d.lgs 150/2015 e per la realizzazione di interventi su target specifici, la possibilità di riconoscere i costi corrispondenti.

5. All'atto della domanda i soggetti richiedono l'accreditamento per i servizi previsti dalle Aree A, B, C e D in una logica integrata, al fine di supportare la Regione nel

garantire ai lavoratori l'effettività dei diritti al lavoro attraverso il sostegno nell'inserimento o reinserimento al lavoro e per rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

6. I soggetti possono altresì accreditarsi per l'erogazione di ulteriori servizi specialistici riconducibili all'Area E. E' sempre possibile presentare domanda integrativa di accreditamento per l'Area di servizio E, previo possesso degli specifici requisiti previsti, anche successivamente all'ottenimento dell'idoneità ad erogare i servizi relativi alle Aree A, B, C, e D.

Art. 13 – Obblighi dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro

1. I soggetti accreditati alla sezione C dell'Elenco sono tenuti a:
 - a) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e a trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
 - b) inviare alla Struttura regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 - c) interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
 - d) comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate;
 - e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
 - f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
 - g) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 276/2003;
 - h) dotarsi, entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, di una carta dei servizi in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo.
2. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lettere da a) a g), comporta la revoca dell'accREDITAMENTO per la sezione C dell'Elenco regionale.

Art. 14 – Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.
2. Non è consentito agli operatori accreditati percepire emolumento dai lavoratori e dalle imprese per l'erogazione dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione con procedure di evidenza pubblica.
3. L'inottemperanza a quanto previsto dai commi 1 e 2 comporta la revoca dell'accreditamento per la sezione C dell'Elenco regionale.